

**UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI CREMONA**

Esperienze su temi fallimentari

Cremona, 19 marzo 1997 – Associazione dei Professionisti di Cremona

Paolo Stella Monfredini  
dottore commercialista

Studio: Piazza Stradivari, 12 – 26100 Cremona

Tel +390372463979 +390372530443 Fax +390372530442

email [info@studiostellamonfredini.it](mailto:info@studiostellamonfredini.it)

**REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE**

**IN CONTO CORRENTE BANCARIO**

## REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE BANCARIO:

La revocatoria delle rimesse in conto corrente non trova immediati riscontri normativi, posto che l'art.67, comma 2, legge fallimentare non tratta dell'argomento; ad essa si perviene facendo riferimento all'inciso dell'art.67, comma 2, L.F. che considera revocabili, "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e gli atti a titolo oneroso".

La revocatoria è pertanto ammissibile se le rimesse possono essere qualificate come atti a titolo oneroso o comunque come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; pertanto le rimesse sono revocabili in quanto siano assimilabili ad atti estintivi di debiti del correntista. Viceversa non sono revocabili se non estinguono alcun debito.

Vengono analizzati di seguito gli orientamenti delle Corti di legittimità e di merito nelle diverse situazioni riscontrabili:

### • RIMESSE IN CONTO CORRENTE CON SALDO ATTIVO

Se il conto corrente presenta un saldo attivo, la rimessa, qualunque sia la natura (versamento contanti, accredito titoli di credito, bonifico, ecc.), incrementa il patrimonio del correntista che, in tal modo, vanta un vero e proprio credito verso l'istituto di credito.

Secondo i fautori della tesi indennitaria della revocatoria, la rimessa sul conto corrente con saldo attivo non è revocabile in quanto non crea alcun danno, ma al contrario un beneficio per la massa.

Nonostante, in linea generale, il conto corrente con saldo attivo sia esente da revocatoria, si possono tuttavia individuare almeno due deroghe. La prima riguarda la revocatoria alla banca dei pagamenti di spese, commissioni ed interessi (ovvero la remunerazione dei servizi prestati dalla banca al correntista), mentre la seconda si riferisce alla prassi, poco ortodossa, studiata dalla banca proprio per evitare la revocatoria delle rimesse su un conto corrente scoperto: l'istituto di credito infatti accredita tali rimesse su un distinto conto corrente che, pertanto, resta perennemente attivo. Alla chiusura dei conti, che si verifica generalmente al momento del fallimento, la banca compensa ex art.56 L.F. (ovvero ex art.1853 c.c. se la compensazione avviene prima del fallimento) i due saldi, l'uno attivo e l'altro passivo, dei conti correnti. La compensazione legale non è, in quanto tale, assoggettabile a revocatoria, mentre può essere revocato, sussistendone i presupposti, il negozio sottostante posto in essere proprio al fine di provocare la compensazione.

La giurisprudenza, comunque, salvo rare eccezioni, ha represso con forza tali tentativi di aggiramento della revocatoria.

- RIMESSE IN CONTO CORRENTE CON SALDO DEBITORE NON ASSISTITO DA APERTURA DI CREDITO

A tale situazione la giurisprudenza assimila sia i casi in cui le rimesse valgono ad appianare uno scoperto di conto corrente (ovvero un conto corrente in cui il saldo debitore rappresenta uno sconfinamento rispetto al fido concesso), sia quelli in cui il

fido sia stato revocato dalla banca oppure sia scaduto e/o congelato dall'istituto di credito.

La quasi totalità della giurisprudenza e una parte della dottrina ritengono che tutte le rimesse su un conto corrente non assistito da apertura di credito siano revocabili in quanto "ogni singolo versamento è atto solutorio di un debito, quello esistente al momento del versamento; ed è dunque logico che ogni singolo versamento sia revocabile in quanto appunto pagamento di quel debito come allora esistente" (Cass.4.7.85, n.4022; nello stesso senso Cass.3.11.89 n.4598, Trib. Di Verona 3.4.90, Trib.Bologna 11.12.89, Trib.Milano 26.6.89 e molte altre).

Una parte della dottrina sostiene l'irrevocabilità delle rimesse in oggetto in quanto le stesse si compenserebbero con le somme a debito del conto. Altri sostengono che il successivo riutilizzo da parte del correntista delle somme depositate sul conto farebbe venir meno l'effetto solutorio delle rimesse con la conseguente irrevocabilità delle stesse. Altri ancora distinguono tra lo scoperto che trae origine da pagamenti a terzi (con possibilità di revoca nei confronti dei terzi di tali pagamenti e irrevocabilità delle successive rimesse in conto) e lo scoperto che deriva da somme consegnate dalla banca al correntista (in questo caso la successiva rimessa in conto avrebbe carattere solutorio). Come precedentemente indicato, nessuna di queste correnti dottrinali risulta avere mai avuto riscontro in sentenze delle Corti di legittimità.

- RIMESSE IN CONTO CORRENTE CON SALDO DEBITORE ASSISTITO DA APERTURA DI CREDITO

Vengono ora esaminate le sole fattispecie di conto corrente assistito da apertura di credito ai sensi degli art.1842 e seguenti c.c., validamente consentita da parte della banca ed operante nel periodo sospetto.

Sino al 1982 (anno in cui la decisione della Cassazione ha inaugurato un nuovo orientamento), si erano sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali (revocabilità di tutte le rimesse affluite su conto corrente con saldo debitore nell'anno precedente alla sentenza di fallimento; revocabilità limitata ad un ammontare pari alla differenza tra l'esposizione massima raggiunta dal correntista dal momento in cui la banca era venuta a conoscenza dello stato di insolvenza di quest'ultimo ed il saldo finale debitore risultante alla chiusura del conto).

Con la sentenza del 18 ottobre 1982, come già detto, la Suprema Corte ha abbandonato il suo precedente orientamento ed ha iniziato un nuovo corso che a tutt'oggi viene costantemente ribadito.

Con la citata sentenza, la Cassazione ha introdotto due nuove definizioni, quella di conto corrente scoperto (riscontrabile quando la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido ovvero quando il correntista non sia assistito da fido) e quella di conto corrente passivo (quando cioè l'esposizione del correntista sia rimasta entro i limiti del fido concesso dalla banca).

Sulla base di questa nuova terminologia, la Cassazione ha affermato che i versamenti in conto corrente bancario sono revocabili soltanto nell'ipotesi di conto "scoperto", mentre nel caso di conto "passivo" non è configurabile, durante lo

svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accredito dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, pertanto, suscettibili di revocatoria.

Secondo l'unanime giurisprudenza le rimesse sul conto passivo (ovvero il conto in cui il saldo passivo rientra nell'ambito dell'apertura di credito) non sono revocabili in quanto avrebbero l'unico scopo di ricreare la provvista per il correntista; la Cassazione negando la revocabilità di tali rimesse, ha espressamente rifiutato la tesi della natura nel contempo solutoria e ripristinatoria della provvista che una parte della dottrina aveva attribuito alle rimesse sul conto assistito da apertura di credito.

Esistono tuttavia due casi esplicitamente considerati dalla giurisprudenza, in cui le rimesse possono essere oggetto di revoca: le rimesse con specifica imputazione a titolo di pagamento (si tratta di rimesse che anziché ricreare provvista, sono destinate per il pagamento di un determinato credito della banca) e le rimesse sul conto corrente in cui l'apertura di credito non svolge una funzione di provvista (si fa riferimento ad alcune fattispecie accomunate dalla circostanza che l'apertura di credito aveva solo una funzione formale, ma di fatto le rimesse avevano una funzione solutoria).

In merito alle cosiddette rimesse su conto passivo assistito da "tacita" apertura di credito, si deve premettere che, la mancanza di una documentazione contabile anche interna della banca (la

giurisprudenza più rigorosa ritiene necessario che la banca dimostri addirittura per iscritto l'incontro di volontà con il correntista) costituisce un elemento di prova negativa circa la sussistenza dell'apertura di credito che, comunque, non potrebbe essere esclusa a priori. Sarà pertanto onere della banca provare non solo e non tanto l'andamento del conto da cui si desuma con continuità la disponibilità del credito concesso dalla banca al correntista, ma anche e soprattutto che la banca fosse obbligata a concedere tale credito.

Si tratta ovviamente di una prova assai ardua.

Come precedentemente indicato il conto può essere scoperto o perché l'apertura di credito a tempo determinato è scaduta oppure perché la banca ha comunicato il proprio recesso dall'apertura di credito ovvero ancora perché il correntista ha sconfinato rispetto al fido concesso.

La giurisprudenza è unanime nel considerare revocabili le rimesse sul conto scoperto in quanto le stesse non hanno alcuna finalità ripristinatoria della provvista, ma rappresentano esclusivamente il pagamento di un debito immediatamente esigibile della banca.

La Cassazione, in sentenze successive alla già citata 18.10.1982 n.5413, ha chiarito il proprio pensiero affermando esplicitamente che sono revocabili non solo i versamenti fatti a ripianamento dello scoperto ma anche "quelli che, con accertamento ex post risultano avere concretamente e definitivamente concorso a ridurre il debito sorto a carico del cliente verso la banca in conseguenza dell'utilizzazione del fido" (Cass. 23.4.1987 n.3919; Cass.21.6.1984 n.3657; Trib. Di Milano 20.4.1989 e le recenti

Cass. 3/1/96 n.12, Cass. 17/2/95 n.1727). Pertanto secondo la giurisprudenza, sono revocabili sia tutti gli sconfinamenti rispetto all'apertura di credito, sia la differenza tra l'ammontare dell'apertura di credito ed il saldo finale del conto (si veda l'esempio allegato).

#### PARTICOLARI PROBLEMI DELLA REVOCATORIA DELLE RIMESSE:

##### La revocatoria delle rimesse secondo il saldo per valuta:

L'accreditamento sul conto corrente dei titoli di credito presentati all'incasso, non crea per il correntista l'immediata disponibilità delle somme annotate; la disponibilità è infatti subordinata alla condizione che l'incasso avvenga. Così recita l'art.1829 c.c. relativo al conto corrente ordinario, richiamato per il conto corrente bancario dall'art.1857 c.c..

Secondo la Cassazione "è in facoltà della banca rendere disponibile l'importo dei titoli anche prima di avere effettuato l'incasso, ma, in tal caso, è come se il correntista avesse ricevuto un mutuo per l'intervallo di tempo che separa la sua operazione dal predetto incasso. Conseguentemente se la possibilità di ritenere il conto aperto dipende dalla disponibilità di somme che la banca in effetti non ha ancora riscosso, il conto potrà sì, grazie all'autorizzazione di cui si è detto, data dalla banca, essere ritenuto coperto, ma soltanto nei rapporti esterni, non nei rapporti interni... In tal caso può dirsi che i saldi per valuta non servono soltanto per accertare la quantità degli interessi bancari dovuti dal correntista e riscossi dalla banca, ma segnano anche il momento della fine

dell'operazione e della concreta, effettiva estinzione dello scoperto di conto.... Ciò sembra sufficiente a dimostrare che i mutamenti quantitativi nell'ambito dei rapporti interni fra banca e correntista vengono scanditi - in base alle norme legali e convenzionali - non dai saldi contabili, ma dai saldi per valuta ed è, quindi, a questi che bisogna avere riguardo ai fini della soluzione della presente controversia" (Cass.29.5.1990 n.5023).

Nel tempo l'orientamento della Suprema Corte si è perfezionato e, in alcune recenti sentenze (15/11/94 nr.9591; 3/1/96 n.12), la Cassazione Civile ha affermato che la copertura o meno del conto deve essere accertata con riferimento al saldo disponibile, da determinarsi secondo le epoche di effettiva esecuzione da parte della banca degli incassi e dei pagamenti, non con riferimento al saldo contabile inteso come cronologica registrazione delle operazioni né al saldo per valuta inteso quale posizionamento delle partite in ragione della maturazione degli interessi; tuttavia la Suprema Corte conclude affermando che nel caso in cui nel periodo sospetto emergano unicamente operazioni relative a titoli all'ordine o a carte commerciali, si può legittimamente presumere la coincidenza tra saldo disponibile e saldo per valuta, contrariamente se nel periodo considerato emergono solo operazioni implicanti disponibilità immediata da parte del correntista il dato contabile coincide con quello di disponibilità (Il fallimento e le altre procedure concorsuali 3/96 pag.270 e 7/1995 pag.740).

Frequentemente nei giudizi di revocatoria, una delle difese ricorrenti da parte degli Istituti di credito rispetto alle istanze del fallimento è rappresentata dall'eccezione di

compensazione tra rimesse, bonifici, pagamenti effettuati a favore del correntista e il saldo debitore del conto corrente. Come è noto infatti la compensazione legale non è revocabile ed ove venisse effettivamente realizzata, le pretese del fallimento non potrebbero essere accolte.

Ovviamente chi definisce il contratto di conto corrente come un contratto normativo, ovvero costituito da una semplice indicazione di norme di procedura propedeutiche alla stipula di volta in volta di singoli contratti, ammette in un grande numero di casi la compensazione; d'altro canto chi, come la giurisprudenza, definisce il conto corrente bancario come un contratto atipico composto da elementi del mandato e del negozio costitutivo della disponibilità e chi ritiene che il conto corrente bancario rientri nella categoria del mandato, ammette la compensazione solo in casi eccezionali, in quanto la maggior parte degli incarichi conferiti dal correntista alla banca costituiscono esecuzione dell'unitario rapporto di conto corrente.

La prova della conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza del correntista:

Anche nel caso di revocatoria di rimesse vale la regola generale secondo cui la prova della scientia decoctionis deve consistere nella conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e non solo meramente potenziale da parte dell'accipiens; "tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere che il creditore, applicando la comune diligenza nella cura dei propri interessi,

non avrebbe potuto non conoscere lo stato di dissesto economico del debitore" (Cass. 20/11/89 n.4950 ed altre).

E' consolidato orientamento giurisprudenziale quello di ritenere le banche in grado di conoscere la situazione debitoria del cliente, in seguito dichiarato fallito, in modo assai maggiore rispetto ad altri soggetti, "in quanto la sensibilità critica di un operatore economico quale un istituto bancario è in grado di apprezzare segnali che per altri operatori avrebbero scarso significato" (Trib. di Roma 29.7.1988).

Indici presuntivi di conoscenza dello stato di insolvenza riferiti alle banche:

Secondo la Corte di appello di Milano (26.7.1985) quando l'andamento del conto presenta rilevanti oscillazioni dei saldi nei movimenti, ciò dimostra che il comportamento della banca non è stato assolutamente quello del creditore che, sciente della situazione di insolvenza del cliente, tenta di rientrare.

Secondo il Tribunale di Genova (7.4.1989), in generale il mantenimento del fido è indice di non conoscenza dell'insolvenza. In senso contrario il Tribunale di Milano (22.9.1988) che sostiene inoltre che la sospensione dell'affidamento rappresenta una presunzione di scientia decoctionis anche quando è solo temporanea e per breve tempo.

Per il Tribunale di Torino e di Genova, la revoca del fido rappresenta la presunzione più evidente di conoscenza dello stato di insolvenza.

Contrastanti invece i giudizi in merito all'appartenenza ad un gruppo di imprese al quale partecipa anche una società in

amministrazione straordinaria e la pubblicazione di bilanci deficitari.

Classici indici di conoscenza dello stato di insolvenza del cliente sono rappresentati dalla pubblicazione di protesti cambiari, dal mancato pagamento di tratte e ricevute bancarie alla scadenza, dall'emissione di assegni a vuoto.

La recente sentenza della Cassazione Civile 28.4.1995 n.4718, con riguardo ai presupposti dell'azione revocatoria fallimentare, ha stabilito che, l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore, non costituiscono di per sé prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in revocatoria, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto previsto per quelle immobiliari" (Il fallimento e le altre procedure concorsuali 2/96 pag.118).

La stessa sentenza ha inoltre affermato che la concessione di un "castelletto di sconto" non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il cliente può disporre; "pertanto l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente, poi fallito".


Secondo le Corti di merito la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore può inoltre desumersi dall'accettazione di un concordato stragiudiziale (Trib. Torino 19.2.1990) e dalla presentazione di un'istanza di fallimento (App. Catania 19.11.1985).

Infine per il Tribunale di Milano, lo stato di decozione può essere desunto anche dalle notizie di stampa (con esclusione dei quotidiani locali e delle edizioni regionali di quotidiani non diffusi nella regione del terzo creditore) a condizione che risultino frequenti ed allarmanti, di interpretazione univoca e che non siano generiche (19.5.1983, 1.6.1982, 18.1.1982).

dr. Paolo Stella Monfredini

Allegati:

- esempio grafico



-100 (ap.di credito)

31/3  
-125

data del fallimento

-120  
5/3

5/4  
-135

-140  
20/3

Secondo la Cassazione sono revocabili:

- lire 20 versate il 10 marzo
- lire 15 versate il 31 marzo
- lire 35 versate il 15 aprile
- lire 80 con valutazione a posteriori (ex post), pari alla differenza tra l'apertura di credito (100) ed il saldo finale del conto al 2 maggio, data della dichiarazione del fallimento (-20); la banca è infatti rientrata di lire 80 rispetto all'apertura di credito a suo tempo concessa.

---

revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario